GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Regolamento europeo
in materia di protezione
dei dati personali

RPD

RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI

PRIME INDICAZIONI DEL GARANTE PRIVACY SULLA FORMAZIONE A DISTANZA
Provvedimento del 26 marzo 2020 - doc. web n. 9300784

-

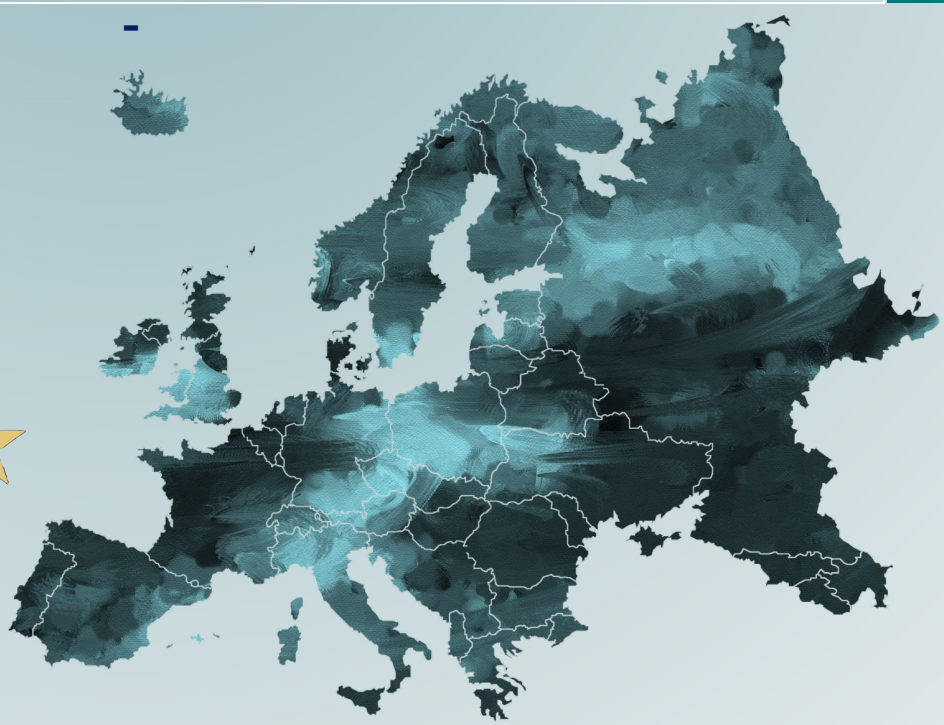

Indice

4	Base giuridica del trattamento
5	Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare
6	La valutazione di impatto ex art. 35 del Regolamento
7	Il ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme
8	Limitazioni delle finalità di trattamento
10	Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di docenti e studenti, funzionali all'attività didattica e formativa in ambito universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto - per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche "in presenza" nelle università e nelle istituzioni di alta formazione- l'attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020). ***Non è pertanto richiesto agli interessati (docenti e studenti) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali*** *funzionali allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate agli atenei.*

Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da utilizzare

Spetta in primo luogo alle università - quali titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza (cfr. anche, ove applicabile, art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, infra: "Regolamento"). ***Tali scelte dovranno conformarsi ai principi di privacy by design e by default, tenendo conto, in particolare, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati*** *(artt. 24 e 25 del Regolamento).*

Sono utilizzabili le piattaforme o i servizi on line che permettono di effettuare attività di didattica a distanza, consentendo la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la valutazione dell'apprendimento e il dialogo in modo "social" tra docenti e studenti. Tra i criteri che devono orientare la scelta degli strumenti da utilizzare deve essere incluso, oltre all'adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive degli studenti, anche le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento).

La valutazione di impatto ex art. 35 del Regolamento

La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali lavoratori, **non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.**

Non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola Università (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove **soluzioni tecnologiche particolarmente invasive quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici, in quale caso occorre, invece, la valutazione di impatto.**

Responsabile della Protezione dei Dati

Qualora la piattaforma comporti il trattamento di dati personali per conto dell'università, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) è regolato con contratto (art. 28 del Regolamento). Le eventuali, ulteriori attività di didattica a distanza possono essere in alcuni casi già disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

Diversamente qualora la piattaforma non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento- utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato. Laddove, invece, si ricorre a piattaforme più complesse e "generaliste", che non erogano servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti **(no alla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi).**

Le universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l'altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione - al temine del progetto didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali. L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme.

Limitazione delle finalità del trattamento

Con riferimento al trattamento dei dati degli studenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso è limitato a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore. E' inammissibile il condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione – da parte dello studente – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica. Il consenso non è valido perché, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza (art. 7; cons. 43 del Regolamento).

Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le universitarie devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (studenti e docenti), con un linguaggio comprensibile in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento). Nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento.